



**BANDO**

**CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEL  
MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO E DELLA  
COMUNICAZIONE DELLE PMI DELLA FILIERA TURISTICA**

**ANNO 2018**



## Articolo 1 Finalità e risorse

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, nell'ambito degli impegni assunti con il progetto triennale "Promozione del turismo e dell'attrattività", condiviso con Regione Lombardia e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, stanZIA un fondo di € 200.000 al fine di sostenere il processo di qualificazione dell'offerta turistica attraverso il miglioramento della promozione, della commercializzazione e della gestione della domanda digitale, nonché di supportare l'adesione all'[Ecosistema Digitale Turistico](#), piattaforma digitale che consente un'efficace integrazione degli attori della filiera turistica (operatori, clienti e stakeholder).

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- chiudere anticipatamente i termini di presentazione oppure integrare il fondo per finanziare le domande ammissibili ma non finanziate in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

## Articolo 2 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del presente bando le **micro, piccole e medie imprese**, così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014) che:

- a) abbiano sede o unità locale iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo;
- b) non siano sottoposte a fallimento, procedure concorsuali di liquidazione coatta o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o a qualsiasi situazione equivalente;
- c) svolgano un'attività classificata in visura camerale in uno dei seguenti codici ATECO 2007 (comprese le relative sotto articolazioni):
  - tutto il capitolo 55 - Alloggio
  - 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  - 77.11 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
  - 77.21 - Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
  - tutto il capitolo 79 - Agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
  - 90.01 - Rappresentazioni artistiche
  - 90.04 - Gestione di strutture artistiche
  - tutto il capitolo 91 - Biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
  - 93.11 - Gestione di impianti sportivi
  - 93.19 - Attività sportive
  - 93.21 - Parchi di divertimento e parchi tematici
- d) siano **in regola con il pagamento del diritto annuale camerale**;
- e) non rientrino nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n. 1407/2013, ossia non appartengano ai settori della pesca, dell'acquacoltura, e della produzione primaria di prodotti agricoli;
- f) nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti abbiano beneficiato di contributi di fonte pubblica in regime *de minimis* per un importo non superiore a € 200.000,00 ( € 100.000,00 se impresa operante nel settore trasporti su strada per conto di terzi);
- g) abbiano legali rappresentanti, amministratori con o senza poteri di rappresentanza e soci per i quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 (c.d. "Codice delle leggi antimafia");
- h) non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento;
- i) non abbiano in corso rapporti di fornitura, anche gratuita, con la Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione dei soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La norma non si applica a: imprese individuali, fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e **mantenuti sino alla liquidazione del contributo**, pena la decadenza dell'agevolazione.

### Articolo 3 Spese ammissibili

Il presente bando agevola i processi di digitalizzazione delle imprese ricettive e turistiche agevolando gli investimenti in strumentazioni hardware, l'accesso o l'acquisto di software e pacchetti informatici, nonché gli investimenti in comunicazione specificamente o primariamente rivolti alla comunicazione on line e/o funzionali alla presenza dei soggetti beneficiari sui canali telematici.

In particolare, sono ammissibili le spese effettuate **dal 1° gennaio 2018 al 31 luglio 2018** (a tal fine fa fede la data di emissione della fattura) per i seguenti interventi:

- a) acquisizione di infrastrutture informatiche e di dotazioni telematiche adeguate alla partecipazione attiva all'[Ecosistema Digitale Turistico](#) (EDT), compresi gli adeguamenti necessari all'adesione delle imprese ai protocolli informatici dell'EDT (ad es. PC, adeguamento dei database allo standard informativo regionale EO15, ecc.);
- b) sviluppo di nuovi contenuti atti a migliorare la propria presenza sui canali web e *social* (ad es. immagini adeguate, video, *storytelling*, ecc.);
- c) incremento delle proprie competenze in materia di promozione digitale. Tali spese sono ammissibili **nella misura massima del 30%** dell'importo totale dell'investimento;
- d) acquisto di servizi di comunicazione, promozione e consulenza finalizzati alla presenza telematica dell'impresa ovvero all'integrazione, al completamento o al miglioramento qualitativo di tale presenza (ad es. attivazione di SEM – Search Engine Marketing e SEO – Search Engine Optimization, ecc.). Tali spese sono ammissibili **nella misura massima del 40%** dell'importo totale dell'investimento.

**Tutte le spese vanno considerate al netto di sconti, IVA, oneri fiscali e accessori**, devono essere giustificate da fatture emesse dal fornitore di beni/servizi o documentazione fiscalmente equivalente intestata al soggetto beneficiario e comprovate da documentazione bancaria o postale attestante il pagamento integrale della spesa da parte del soggetto beneficiario.

Non sono in ogni caso ammissibili al contributo:

- le spese auto fatturate e i lavori in economia;
- le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa (a solo titolo di esempio: materiali di consumo, cancelleria, spese o canoni di manutenzione, abbonamenti, affitti di terreni, fabbricati e immobili);
- le spese sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria (leasing);
- le spese per l'acquisto di beni impianti usati;
- le spese per l'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
- le spese derivanti da adeguamenti a obblighi di legge;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento;
- le spese fatturate da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti<sup>2</sup> con l'impresa beneficiaria e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi un'effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 co. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013).

<sup>2</sup> Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ecc) che nei fatti si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



#### Articolo 4 Natura ed entità del contributo

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al **50% delle spese ammesse**, da un minimo di € 750,00 (spesa minima ammessa: € 1.500,00) a un massimo di € 2.500,00 (spesa massima finanziata: € 5.000,00).

L'importo sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4%, secondo quanto previsto dall'art. 28 co. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

#### Articolo 5 Regime di aiuto

Il contributo sarà concesso applicando le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*.

Tale regime consente di ottenere fino a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa operante nel settore trasporti su strada per conto di terzi) di aiuti a tale titolo. Il rispetto del massimale va verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime *de minimis* nell'esercizio finanziario attuale e nei due precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, ecc.) o dall'oggetto dell'agevolazione ricevuta e a prescindere dal fatto che i contributi ottenuti siano stati finanziati o meno con risorse di origine comunitaria. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

L'importo complessivo del massimale va riferito all'impresa unica ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento citato<sup>3</sup>.

Qualora l'impresa superi il massimale, la stessa non potrà beneficiare del contributo nemmeno per la parte non eccedente il massimale.

I contributi di cui al presente bando **non sono cumulabili** con altri contributi pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. L'impresa, pertanto, attesta di non aver richiesto e si impegna a non richiedere altra agevolazione (di fonte europea, nazionale, regionale o altro) sulle medesime spese oggetto del presente bando.

#### Articolo 6 Presentazione della domanda

L'istanza di contributo può essere presentata **dalle h. 10.00 del 4 aprile alle h. 12.00 del 31 maggio 2018** esclusivamente tramite [Telemaco](#) accedendo alla sezione "Servizi e-gov" e selezionando la voce "Contributi alle Imprese. Le istanze trasmesse con qualsiasi altro mezzo (consegna manuale, posta ordinaria, e-mail ordinaria, PEC, fax) non saranno considerate.

Per l'invio telematico è necessario essere preventivamente registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it). Attenzione: qualora l'impresa non possieda già tali credenziali, la registrazione deve essere richiesta almeno 48 ore

<sup>3</sup> Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto dei soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla, da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

prima della chiusura del bando. Qualora, invece, l'impresa sia già in possesso delle credenziali di consultazione + invio pratiche al Registro Imprese, deve ovviamente utilizzarle e non è necessario eseguire un'ulteriore profilazione.

La sottoscrizione della domanda di contributo e l'invio telematico possono essere delegate a un intermediario.

I moduli sono scaricabili dal [sito internet camerale](#) nella sezione "Contributi e finanziamenti".

A pena di esclusione, la pratica telematica dev'essere così formata:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema informatico;
- b) allegati al modello base firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
  - MODULO DI DOMANDA compilato in ogni sua parte (All. A);
  - DICHIARAZIONE DE MINIMIS impresa singola (All. B)<sup>4</sup> ed eventuali imprese collegate (All. B Coll);
  - **solo** se il firmatario della domanda di contributo non è il titolare o legale rappresentante dell'impresa: ATTO DI DELEGA (All. C) e scansione di **documento d'identità non scaduto** del delegante.

**Tutta** la documentazione dev'essere sottoscritta con firma digitale forte (formato dei file p7m), a pena di irricevibilità.

La Camera di Commercio di Bergamo è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

Ciascuna impresa può presentare **una sola istanza di contributo**. Qualora la stessa impresa presenti più di una domanda, sarà ritenuta valida esclusivamente l'ultima presentata, mentre le precedenti non saranno prese in alcuna considerazione.

#### Articolo 7 Procedura di assegnazione delle risorse

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta sino alla scadenza dei termini o all'esaurimento del fondo disponibile. La Camera di Commercio effettuerà l'istruttoria finalizzata a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 (ivi compresi il rispetto del regime *de minimis* dell'art. 5);
- la tipologia di interventi agevolabili di cui all'art. 3;
- il rispetto dei requisiti formali, dei termini e della procedura di trasmissione della domanda di cui all'art. 6.

Se necessario in relazione alle esigenze istruttorie, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione della domanda presentata.

La graduatoria del concorso sarà approvata con provvedimento del Segretario Generale indicante le imprese ammesse e l'entità del contributo concesso, nonché gli interventi non ammessi. Ciascuna impresa partecipante al concorso riceverà comunicazione dell'esito della propria domanda.

#### Articolo 8 Rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

**Entro il 1° ottobre 2018** l'impresa deve presentare [telematicamente](#) la pratica di rendicontazione così formata:

- a) modulo di richiesta di liquidazione scaricabile dal [sito web camerale](#). Tale modulo contiene, tra le altre, l'attestazione che l'impresa non è destinataria di ingiunzioni pendenti in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato (o non depositato in un conto bloccato) aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare per effetto di una decisione di recupero della Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;
- b) scansione delle fatture contenenti la chiara identificazione dell'intervento effettuato;
- c) evidenza dell'avvenuto pagamento delle spese a mezzo banca o posta, ossia: ricevuta di bonifico bancario con indicazione "eseguito" o "pagato" oppure estratto conto che evidenzia inequivocabilmente l'avvenuto pagamento o altra documentazione bancaria o postale equivalente.

<sup>4</sup> Ai fini della compilazione del modello de minimis è possibile anche verificare la propria posizione nel [Registro Nazionale Aiuti](#)



Tutta la documentazione dev'essere sottoscritta con firma digitale forte (formato p7m) a pena di irricevibilità.

Eventuali variazioni **nella tipologia delle voci di spesa** rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo saranno considerate solo se preventivamente comunicate tramite e-mail inviata all'[indirizzo PEC camerale](#), indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "[nome Azienda] - variazione investimento "Bando EDT 2018". In assenza di tale comunicazione, la variazione non sarà ritenuta ammissibile.

Il contributo sarà rideterminato in base all'importo delle spese effettivamente sostenute; qualora il costo rendicontato (al netto di IVA e oneri accessori) risulti inferiore a € 1.500,00, il contributo sarà oggetto di decadenza totale.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione incrementi di spesa rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo.

Non sono ammissibili, pena la decadenza dal contributo:

- le spese sostenute al di fuori del termine indicato all'art. 3;
- le spese che non risultino congruenti con l'investimento dichiarato in sede di domanda di contributo;
- qualsiasi forma di autofatturazione o di spesa in economia;
- i pagamenti effettuati in contanti o tramite Paypal, quelli effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (ad es. permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) e in generale qualsiasi pagamento effettuato con strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 136/2010);
- gli ordini di pagamento non eseguiti.

In fase di rendicontazione, infine, la Camera di Commercio verificherà d'ufficio che i beneficiari abbiano regolarmente assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (DURC in regola), secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di accertata irregolarità, in la Camera di Commercio tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e lo verserà agli enti previdenziali e assicurativi competenti (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

#### Articolo 9 Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità a quanto indicato nella richiesta di contributo presentata ed entro i termini stabiliti dal bando;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo.
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati per tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria e mantenere per lo stesso periodo la destinazione d'uso degli stessi;
- conservare per cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- non aver richiesto o richiedere altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese.

#### Articolo 10 Decadenze, revoche, rinunce

Oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, il contributo decade qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l'investimento rendicontato non sia conforme a quello ammesso a contributo;
- b) non venga preventivamente comunicata l'eventuale variazione delle voci di spesa originariamente ammesse a contributo;
- c) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 del presente bando;



- d) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni *de minimis*;
- e) la spesa effettiva rendicontata non raggiunga la soglia minima di € 1.500,00;
- f) il beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini.

Le imprese che intendano rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite e-mail inviata all'[indirizzo PEC camerale](#) indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: “[nome Azienda] – rinuncia al contributo “Bando EDT 2018”.

In caso di decadenza, revoca o rinuncia al contributo, lo stesso diventa riassegnabile agli eventuali esclusi per esaurimento del fondo, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

#### **Articolo 11 Ispezioni e controlli**

Entro cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, la Camera di Commercio potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie.

#### **Articolo 12 Responsabile del procedimento, diritto di accesso, informativa sulla privacy e note generali**

Responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990 è la responsabile dell'Ufficio Internazionalizzazione e Promozione, domiciliata per il presente atto presso la Camera di Commercio. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della medesima normativa

L'informativa in materia di trattamento dei dati personali è consultabile sul [sito camerale](#). I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge per la verifica del massimale *de minimis* e del divieto di cumulo, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

#### **Articolo 13 Informazioni e contatti**

Tutte le richieste relative di chiarimenti o informazioni relative al presente bando devono essere inviate a [promozione@bg.camcom.it](mailto:promozione@bg.camcom.it).

#### **Allegati**

- Allegato A – Modulo di domanda
- Allegato B – Dichiarazione *de minimis* impresa singola
- Allegato B Coll - Dichiarazione *de minimis* impresa/e collegata/e
- Allegato C – Delega alla presentazione della pratica